

**Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - L,
Ordinanza n. 11969 del 09/06/2015**

Appello proposto davanti a giudice di secondo grado incompetente per territorio - Erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Conseguenze - Cassazione con rimessione al giudice d'appello competente. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11969 del 09/06/2015

Qualora il giudice d'appello, incompetente per territorio, abbia erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, anziché declinare la competenza e disporre la rimessione del processo, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., facendo salvi gli effetti conservativi dell'impugnazione, in quanto comunque proposta ad organo egualmente giudicante in secondo grado, la causa, all'esito della cassazione di detta sentenza, va rinviata al giudice d'appello competente.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11969 del 09/06/2015